



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0002 di Reg.

Seduta del 26/01/2015

OGGETTO: AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. MODIFICA ART. 5 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

L'anno 2015, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18.15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	MARCATO ROBERTO	17.	PIETROGRANDE FEDERICA
02.	PELLIZZARI BELLORINI VANDA	18.	FORESTA ANTONIO
03.	MENEHINI DAVIDE	19.	SAIA FERNANDA
04.	LUCIANI ALAIN	20.	CRUCIATO ROBERTO
05.	RUSSO RICCARDO	21.	ROSSI IVO
06.	SODERO VERA	22.	MICALIZZI ANDREA
07.	FASOLO STEFANO DETTO BADOLE	23.	ZAMPIERI UMBERTO
08.	FAMA FRANCESCO	24.	BEDA ENRICO
09.	SCHIAVO SIMONE	25.	PIRON CLAUDIO
10.	BEGGIO ELISABETTA	26.	BERNO GIANNI
11.	BIANZALE MANUEL	27.	COLONNELLO MARGHERITA
12.	PASQUALETTO CARLO	28.	FIGLIO FRANCESCO
13.	LODI NICOLA	29.	DALLA BARBA BEATRICE
14.	TURRIN ENRICO	30.	SILVA JACOPO
15.	MAZZETTO MARIELLA	31.	ALTAVILLA GIULIANO
16.	FAVERO DAVIDE	32.	BETTO FRANCESCA

A

e pertanto complessivamente presenti n. 32 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MOSCO ELEONORA

SAIA MAURIZIO

RODEGHIERO FLAVIO

RAMPAZZO CINZIA

GRIGOLETTO STEFANO

BORON FABRIZIO

BRUNETTI ALESSANDRA

BUFFONI MARINA

CAVATTON MATTEO

E' presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi Cenolli.

Presiede: Il Presidente del Consiglio Roberto Marcato

Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Pellizzari Bellorini Vanda

2) Beda Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 6 dell'O.d.g., dando la parola al Vice Sindaco Eleonora Mosco, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

la regolamentazione delle attività di acconciatore ed estetista rientrano nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell'ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato.

I suddetti principi sono stabiliti per l'attività di "Acconciatore" dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di "Estetista" dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive di modificazioni.

L'Amministrazione, nell'applicazione in ambito territoriale, di tale normativa ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 luglio 2012 - entrato in vigore il 30 luglio 2012 - il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista.

L'attuale crisi socio-economica ha avuto ripercussioni molto significative sulle imprese che operano nel settore dell'acconciatura e dell'estetica obbligando la categoria a ricercare nuove forme contrattuali volte a dar l'opportunità ai giovani di entrare nel mercato del lavoro senza investimenti eccessivi nonché a contrastare il lavoro sommerso e abusivo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 31.01.2014, prot. n. 16361, per far fronte a tale difficoltà e per favorire la collaborazione fra professionisti ed incrementare il livello qualitativo del servizio, ha introdotto la possibilità di "affittare" una poltrona o una cabina estetica dei negozi, a soggetti in possesso della qualifica professionale.

Tale fondamento normativo deriva, in particolare, dall'art. 2 comma 6 della citata Legge 174/2005 che prevede: "Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma, sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge".

La Regione Veneto, in data 28.03.2014, con circolare n. 134105/A ha fornito le linee guida per l'esercizio delle attività di acconciatore/estetista nella forma dell'affitto di poltrona/cabina tenuto conto della normativa nazionale e di quanto indicato nella circolare del MISE.

Ferme restando le esigenze di tutela e sicurezza dei cittadini, con il presente provvedimento si intende, pertanto, provvedere all'integrazione del vigente Regolamento Comunale prevedendo e regolamentando "l'affitto di poltrona/cabina" con il duplice scopo da un lato di ottimizzare i costi per il titolare/affittante, dall'altro di fornire un'opportunità all'affittuario che può esercitare nell'ambito di una attività già strutturata senza doverne sostenere per intero i costi.

Sulla suindicata proposta sono state sentite le Organizzazioni di categoria nonché l'ULSS 16 di Padova. In ordine alla stessa l'Unione Provinciale Artigiani (UPA) ha espresso parere favorevole, mentre la Confederazione Nazionale per l'Artigianato (CNA) di Padova non ha segnalato alcuna osservazione nei tempi previsti.

L'ULSS 16 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso delle osservazioni in merito all'aspetto sanitario di cui si è tenuto conto nella stesura definitiva dell'articolo del Regolamento che ne disciplina le modalità di esercizio.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la suesposta relazione e ritenutala meritevole di approvazione;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERA

- 1) di modificare l'art. 5 - Modalità di esercizio del vigente Regolamento per l'esercizio delle attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista con l'inserimento dei seguenti commi 10 e 11:

10. All'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista è consentita l'attività di "affitto di poltrona/cabina" subordinatamente alla presentazione da parte dell'affittuario al SUAP di regolare SCIA, riportante i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività ed a condizione che:
- ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti in modo da non generare confusione nel cliente relativamente al soggetto che fornisce la prestazione
 - nel caso della compresenza di società non ci siano partecipazioni di quote di una verso l'altra
 - il personale presente ed operante lavori per un'impresa ben determinata e per nessun motivo il personale dell'una riceva direttive dal titolare dell'altra
 - i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano separati ed utilizzati separatamente
 - le due ditte definiscano autonome procedure di:
 - disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
 - pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.)
 - venga acquisita una nuova idoneità igienico sanitaria
11. L'utilizzo di tale istituto è limitato a:
- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
 - tre poltrone/cabine per le imprese che anno più di 10 dipendenti.
- E' vietato l'affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:
- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività
 - a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni
 - per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi

- 2) di dare atto che, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, l'art. 5 - Modalità di esercizio - del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Acconciatore e Estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 luglio 2012 deve intendersi modificato nel seguente modo:

Articolo 5 - Modalità di esercizio

1. Le attività professionali di barbiere, di acconciatore e di estetista devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico edilizi ed igienico-sanitari di cui all'art. 13, nel rispetto delle norme igieniche di cui all' *Allegato "A"*.
Le attrezzature e dotazioni tecniche devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari di cui all' *Allegato "B"*.
2. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro, quali camici, casacca o pantaloni.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanisti comunali.
In tali locali devono essere altresì consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari.
4. Nel caso di cui al comma 3 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.
5. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.
6. E' consentita, all'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare di cui al D.Lgs 114/1998, previa presentazione al SUAP della SCIA per l'esercizio di vicinato di cui al D.Lgs. 114/98, purchè la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.

- Gli articoli del settore alimentare devono essere venduti in confezioni sigillate.
7. Le imprese che esercitano vendita di prodotti cosmetici, ai sensi del D.Lgs 114/1998, possono esercitare l'attività di barbiere, di acconciatore e/o di estetista a condizione che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso del requisito professionale e che i locali all'uopo destinati rispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, previa presentazione della SCIA.
 8. L'attività professionale di "barbiere" e di "acconciatore" può essere svolta unitamente a quella di "estetista" anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
 9. All'interno degli esercizi di estetista può essere svolta anche l'attività professionale di "tatuaggio e piercing", anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti soggettivi e dell'idoneità igienico-sanitaria per l'esercizio dell'attività da allegare alla SCIA
 10. All'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista è consentita l'attività di "affido di poltrona/cabina" subordinatamente alla presentazione da parte dell'affittuario al SUAP di regolare SCIA, riportante i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività ed a condizione che:
 - ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti in modo da non generare confusione nel cliente relativamente al soggetto che fornisce la prestazione
 - nel caso della compresenza di società non ci siano partecipazioni di quote di una verso l'altra
 - il personale presente ed operante lavori per un'impresa ben determinata e per nessun motivo il personale dell'una riceva direttive dal titolare dell'altra
 - i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano separati ed utilizzati separatamente
 - le due ditte definiscano autonome procedure di:
 - disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
 - pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.)
 - venga acquisita una nuova idoneità igienico sanitaria
 11. L'utilizzo di tale istituto è limitato a:
 - una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
 - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

E' vietato l'affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:

 - a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività
 - a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni
 - per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi
- 3) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

03/12/2014

Il Capo Settore
Fernando Schiavon

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

09/12/2014

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

09/12/2014

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suesposta proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 25

Non votanti n. 7 (Pietrogrande, Meneghini, Marcato, Zampieri, Silva, Saia e Cruciato)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29/01/2015 al 12/02/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 09/02/2015.

IL CAPO SETTORE SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra
